COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 52 del 27.11.2020

Oggetto: DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE)

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di novembre alle ore 19.50, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano		*Presenti*	*Assenti*
1	***TARAMASCHI Daniele***	*X*	
2	***SARTORI Daniela***	*X*	
3	***DONDI Igino***	*X*	
Totali presenti/assenti		*3*	*0*

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo

Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.
Firmato per quanto di competenza da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE
f.to Giorgia Brameri

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Gabriele Merli

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Daniele Taramaschi

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO
Daniele Bellomo

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da: Bellomo Daniele
Data: 07/12/2020 17:49:11

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- La legge n. 120 del 3 aprile 2001 ed in particolare l'art. 1 che prevede "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";
- l'accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003, ed in particolare l'art. 2, comma b1: che prevede "(…) L'operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma dell'esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente";
- la legge n. 69 del 15 marzo 2004 ed in particolare l'art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare";
- il decreto Ministero della Salute del 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009";
- il decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica", comma 11 che prevede "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
- il decreto Legislativo del 28 settembre 2012 "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2, della Legge n. 183 del 2010" che trasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana;

VISTI altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10306 del 16 settembre 2002 avente ad oggetto "Approvazione linee guida regionali sulla defibrillazione semi-automatica";
- la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4717 del 23/01/2013 avente ad oggetto: "determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo"

CONSIDERATO che secondo la letteratura medica più accreditata la ripresa cardio-circolatoria da un Arresto Cardio-Respiratorio (ACR), è criticamente tempo-dipendente. Nel caso di arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare (FV) o tachicardia ventricolare (TV), se senza polso, la defibrillazione elettrica rappresenta l'elemento terapeutico indispensabile per interrompere l'aritmia. Infatti, per ogni minuto trascorso dall'esordio della FV/TV e la prima defibrillazione, la sopravvivenza si riduce del 7–10% in assenza di manovre di rianimazione. La rianimazione cardio-polmonare permette di limitare al 3-4% per minuto la progressiva diminuzione della sopravvivenza. La rianimazione cardiopolmonare di base senza defibrillazione è quindi in grado di prolungare il persistere di un ritmo defibrillabile mantenendo una minima perfusione ma non rappresenta il trattamento definitivo. Un'ampia letteratura scientifica supporta i progetti di defibrillazione precoce

estesa ai laici. L'implementazione di un programma di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce (entro 5 minuti dalla chiamata) è pertanto indispensabile per rafforzare questo anello della "catena della sopravvivenza" attraverso la diffusione del defibrillatore semi-automatico (DAE) ad altri soggetti, sia sanitari che non sanitari, al di fuori del personale professionista dell'emergenza.

DATO ATTO che

- nell'ambito del Progetto "A prova di cuore", approvato con DGR IX/2869 del 29.12.2011, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia ha provveduto, negli anni 2012-2013, a distribuire un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) in prossimità delle farmacie rurali di diversi Comuni del territorio lombardo, tra i quali anche il Comune di Cervesina.

- il DAE assegnato al Comune è sito in Cervesina, Via Don Orione 2;

- AREU con nota inviata dal Direttore Generale ha specificato che dopo quasi 9 anni dalla prima consegna, è necessario procedere ad una nuova valutazione delle modalità di gestione del DAE in oggetto, al fine di consentirne la più ottimale fruizione. A fronte del tempo intercorso dalla consegna, si ritiene utile procedere ad una nuova valutazione in ordine alle modalità di gestione del DAE in oggetto, onde consentirne la più ottimale fruizione.

- AREU ha chiesto conferma della volontà da parte del suo Comune di proseguire nella presa in carico dell'apparecchiatura, mantenendone la presenza in loco e garantendone la funzionalità attraverso:
  - il mantenimento delle corrette connessioni alle reti elettrica e dati della teca;
  - la verifica periodica dello stato di funzionalità mediante il controllo dei seguenti aspetti:
    - stato generale del sistema DAE + teca mediante esame video;
    - indicazione di corretta funzionalità del display della TECA;
    - corretta indicazione del LED di segnalaz ione esito autotest del DAE;
    - scadenza degli elettrodi del DAE;
  - l'esecuzione, tramite ditta autorizzata, degli eventuali interventi di riparazione;
  - la sostituzione, qualora necessario, del materiale consumabile (elettrodi e batterie).

- i costi medi di gestione di ogni defibrillatore non superano generalmente i 500,00 € annui, considerando la sostituzione degli elettrodi e delle batterie.

VISTO lo schema di comodato d'uso gratuito a favore del Comune, nel quale sono specificati gli impegni reciproci dei contraenti allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende continuare a sostenere e promuovere la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE), indicando i criteri per l'individuazione di luoghi, strutture, dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità di formazione degli addetti, uniformandosi così a quanto previsto dalla normativa vigente;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a mantenere nel proprio territorio n. 1 defibrillatori di tipo SEMIAUTOMATICO DAE individuando contestualmente le seguenti strutture/luoghi dove posizionare i defibrillatori e precisamente: - Cervesina, Via Don Orione 2;

RILEVATO che al fine della prosecuzione dell'iniziativa devono essere identificate le seguenti figure:
a) Il responsabile organizzativo del progetto è responsabile:

- del progetto

- dell'applicazione della normativa vigente
- di verificare la conformità dell'apparecchio alla normativa in vigore
- della formazione del personale preposto all'utilizzo dei DAE
- di comunicare all'AAT/COEU/SOREU di riferimento, direttamente o per tramite di un suo delegato, ogni utilizzo del DAE
- di comunicare, con cadenza annuale, ad AREU l'elenco del personale abilitato all'utilizzo del DAE comprensivo della scadenza dell'abilitazione, al fine di mantenere aggiornato l'archivio regionale.

b) Il responsabile delle procedure di manutenzione è responsabile:

- di verificare periodicamente (ragionevolmente ogni mese) lo stato del funzionamento del/dei DAE
- di verificare la disponibilità, l'integrità e la scadenza del materiale di consumo (batteria, piastre, rasoio)
- di segnalare per iscritto al responsabile della AAT di riferimento ogni anomalia o malfunzionamento riscontrati e di provvedere al ripristino dell'operatività nel minor tempo possibile.

DATO ATTO che l'onere per la gestione dei defibrillatori che ammonta a euro 500,00 annui che troverà copertura nei competenti bilanci;

RITENUTO:

- di confermare l'interesse dell'amministrazione comunale a sostenere e promuovere la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE), indicando i criteri per l'individuazione di luoghi, strutture, dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità di formazione degli addetti, uniformandosi così a quanto previsto dalla normativa vigente, dando mandato ai responsabili di attuare tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di tali iniziative;

- di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito per l'uso del defibrillatore a favore del Comune, nel quale sono specificati gli impegni reciproci dei contraenti allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) dando mandato al sindaco alla stipula;

- di mantenere nel proprio territorio n. 1 defibrillatori di tipo SEMIAUTOMATICO DAE individuando contestualmente dove posizionare il defibrillatore e precisamente: - Cervesina, Via Don Orione 2;

- di identificare le succitate figure al fine della realizzazione del progetto in ambito comunale
  - Responsabile del Progetto: Il Sindaco
  - Responsabile della Manutenzione il geom Gabriele Merli

VISTI:

- D.Lgs.18.8.2000,n.267,
- il vigente statuto comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di confermare l'interesse dell'amministrazione comunale a sostenere e promuovere la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE), indicando i criteri per l'individuazione di luoghi, strutture, dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità di formazione degli addetti, uniformandosi così a quanto previsto dalla normativa vigente, dando mandato ai responsabili di attuare tutte le iniziative necessarie alla realizzazione di tali iniziative;

2. di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito per l'uso del defibrillatore a favore del Comune, nel quale sono specificati gli impegni reciproci dei contraenti allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A) dando mandato al sindaco alla stipula ;

3. di mantenere nel proprio territorio n. 1 defibrillatori di tipo SEMIAUTOMATICO DAE individuando contestualmente dove posizionare il defibrillatore e precisamente: - Cervesina, Via Don Orione 2;

4. di identificare le succitate figure al fine della realizzazione del progetto in ambito comunale
   - Responsabile del Progetto: Il Sindaco
   - Responsabile della Manutenzione il geom Gabriele Merli

5. Di dare atto che l'onere per la gestione dei defibrillatori che ammonta a euro 500,00 annui che troverà copertura nei competenti bilanci;

6. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi della art. 125 del TUEL.

SUCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere entro breve termine con i relativi adempimenti, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €32.

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodante o

Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal dr. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Comune di _____(di seguito per brevità Comodatario), con sede in, C.F./P. IVA, in atto rappresentata da _____nella sua qualità di Sindaco.

Congiuntamente definite Parti, che convengono e stipulano quanto segue.

AREU e l'Amministrazione comunale di _____ riconoscono il valore sociale dei programmi di promozione della diffusione e dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) nel territorio regionale, nonchè della formazione di personale qualificato al loro uso ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120.

1. Nell'ambito del Progetto "A prova di cuore", approvato con DGR IX/2869 del 29.12.2011 finalizzato all' acquisizione da parte di AREU di defibrillatori semi-automatici (DAE) ed al posizionamento degli stessi in apposite teche in prossimità di farmacie, site in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze, il Comodante assegna al Comodatario (così come risultante dal relativo verbale di consegna) che li accetta in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile:

a. Numero X Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE), dotati di una confezione integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, del valore di Euro 775,00= cadauno IVA compresa, e delle relative teche per uso esterno del valore di Euro 976,00=cadauna IVA compresa;

2. I DAE dovranno essere posizionati e utilizzati da parte del Comodatario in ossequio a quanto definito nella fase istruttoria del progetto originario di assegnazione o nelle sue eventuali successive modifiche.

3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei DAE con la dovuta diligenza.

4. Il Comodatario si impegna a:

a. effettuare le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso;

b. sostenere i costi connessi alla fornitura di energia elettrica necessari per l'alimentazione delle teche~~;~~

c. sostenere i costi e garantire la fornitura della rete dati necessaria per la comunicazione delle teche esterne con il sistema di controllo remoto in uso ad AREU;

d. tenere indenne AREU nel caso di furto, manomissione, danneggiamento o temporanea indisponibilità dei DAE e delle relative bacheche, secondo i singoli valori indicati al precedente art. 1 del presente contratto;

e. comunicare ad AREU tempestivamente, e comunque entro 2 giorni, giorni lavorativi l'accadimento di una delle fattispecie di cui alla precedente lettera d);

~~f.~~ garantire l'esecuzione della manutenzione ordinaria delle apparecchiature oggetto del presente contratto~~;~~

g. garantire l'approvvigionamento dei necessari materiali di consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrodi di defibrillazione e batterie);

h. garantire l'apposizione del logo di AREU sulle singole teche dei singoli DAE.

I DAE non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.

5. Il presente contratto produce i propri effetti a partire dal giorno della consegna dei DAE e sino al 31.12.2024, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le Parti una prosecuzione del presente contratto di comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è

obbligato a restituire al Comodante presso la propria sede i DAE, completi di almeno una confezioni integra e in corso di validità di elettrodi di defibrillazione, e le bacheche assegnate entro il termine perentorio di 15 giorni.

6. Entrambe le Parti potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite comunicazione trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi presenti sui rispettivi siti internet istituzionali delle Parti.

7. Le Parti sono tenute ad adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.

8. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i beni oggetto del presente contratto.

9. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione dei DAE e delle relative bacheche.

10. Il Comodatario tiene indenne e manleva il Comodante da eventuali pretese avanzate, direttamente o indirettamente, nei confronti di quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento connesso ai beni oggetto del presente contratto. Predetta manleva opera per qualsivoglia tipo di responsabilità derivante da eventuali danni o lesioni cagionate, di qualsiasi grado e entità, a terzi.

11. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

12. Il Comodante è esplicitamente esonerato e tenuto indenne dal Comodatario da qualsiasi tipo di responsabilità, o recriminazioni, per danni che allo stesso o terzi potessero derivare per fatti, omissioni o colpa nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei DAE.

13. Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto salvo specifiche esclusioni normativamente previste, sono a carico del Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

14. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

15. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

16. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, *data dell'ultima sottoscrizione.*

AREU, il Legale Rappresentante

Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

AREU, il Legale Rappresentante p.t.

Comune di _____, il Legale Rappresentante p.t.